

di Monaco ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee la seguente questione pregiudiziale:

Se il combinato disposto dell'art. 3, n. 2, del regolamento (CEE) n. 1999/85 ⁽¹⁾, e degli artt. 3, n. 7, e 5, n. 1, lett. c), del regolamento (CEE) n. 3677/86 ⁽²⁾ sia da interpretare nel senso che un regime di perfezionamento attivo, concesso come regime di perfezionamento in proprio (Eigenveredelung) ad un soggetto che lavora o trasforma per conto proprio merci non comunitarie, possa comprendere anche la lavorazione o trasformazione di merci non comunitarie per conto di un committente stabilito nella Comunità.

⁽¹⁾ GU n. L 188 del 20. 7. 1985, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 351 del 12. 12. 1986, pag. 1.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht di Monaco con ordinanza 13 settembre 1991, nel procedimento Gebr. Weis GmbH contro Hauptzollamt Würzburg

(Causa C-292/91)

(91/C 331/17)

Con ordinanza 13 settembre 1991, pervenuta nella cancelleria della Corte il 20 novembre 1991, nel procedimento Gebr. Weis GmbH contro Hauptzollamt Würzburg, il Finanzgericht di Monaco ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee le seguenti questioni pregiudiziali:

1. Se il combinato disposto degli artt. 366 e 368 dell'Atto di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese, e dell'art. 1 del regolamento (CEE) 24 febbraio 1986, n. 449 ⁽¹⁾, vada interpretato nel senso che degli scambi commerciali tra la Repubblica federale di Germania e la Jugoslavia, prodotti originari del Portogallo ai sensi dell'art. 1 del Protocollo n. 3 all'Accordo di cooperazione tra CEE e la R.s.f. di Jugoslavia, potessero essere considerati prodotti originari della Comunità, e se per la soluzione della presente questione rilevi che i prodotti si trovassero già immessi in libera pratica nell'originaria Comunità.

⁽¹⁾ GU n. L 50 del 28. 2. 1986, pag. 40.

2. In caso di soluzione negativa della prima questione:

Se l'errore in cui è incorsa l'autorità doganale, considerando tali prodotti originari della Comunità, fosse riconoscibile da parte dell'operatore economico.

Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro la Repubblica francese, presentato il 20 novembre 1991

(Causa C-293/91)

(91/C 331/18)

Il 20 novembre 1991, la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. Etienne Lasnet, consigliere giuridico, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig. Roberto Hayder, Centre Wagner, Kirchberg, ha presentato alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro la Repubblica francese.

La ricorrente conclude che la Corte voglia:

- dichiarare che, non avendo comunicato le disposizioni di legge, regolamentari e amministrative mediante le quali essa reputa di aver adempiuto gli obblighi imposti dalla direttiva del Consiglio 85/374/CEE ⁽¹⁾, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi, e non avendo adottato i provvedimenti necessari per conformarvisi, la Repubblica francese è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza di detta direttiva e del Trattato che istituisce la Comunità economica europea;
- condannare la Repubblica francese alle spese.

Mezzi e principali argomenti

L'art. 189 del Trattato CEE, a norma del quale una direttiva vincola lo Stato membro cui è rivolta per quanto riguarda il risultato da raggiungere, comporta l'obbligo per gli Stati membri di rispettare i termini di recepimento fissati nelle direttive. Tale termine è scaduto a partire dal 30 luglio 1988 senza che la Francia abbia comunicato alla Commissione l'adozione delle disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva menzionata nelle conclusioni della Commissione.

⁽¹⁾ GU n. L 210 del 7. 8. 1985, pag. 29.